

**N. 03060/2016REG.PROV.COLL.  
N. 09255/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9255 del 2015, proposto da:

Maurodinoia Anna detta “Anita”, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Lucio Smaldone e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Regione Puglia, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione, in Roma, via Barberini, 36;

***nei confronti di***

Mazzarano Michele, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Di Cagno, con domicilio eletto presso Arnaldo Del

Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

Amati Fabiano, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 23 cod. proc. amm. e dell'avvocato Federico Rutigliano, con domicilio eletto presso Giovanni Antonio Rampino in Roma, viale di Villa Pamphili, 33;

Mennea Ruggiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Marmo Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio legale Assumma, in Roma, via Nicotera, 29;

Renato Perrini;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 1355/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale della Puglia a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 31 maggio 2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Michele Mazzarano, Fabiano Amati, Ruggiero Mennea e Nicola Marmo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Nardelli, Di Lecce, Saverio Sticchi Damiani, per delega di Matteo,

Matassa, anche per delega di Di Gioia, Di Cagno, Rutigliano e Amati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. La d.ssa Anna Maurodinoia detta “Anita” impugna gli esiti delle ultime elezioni del presidente della Regione Puglia e per il rinnovo del consiglio regionale, svoltesi il 31 maggio 2015, nelle quali è risultata la prima dei candidati a consigliere non eletti della lista “Partito democratico” per la circoscrizione provinciale di Bari.

2. La ricorrente, collocatasi quarta, con 7.795 preferenze, contesta l’attribuzione alla propria lista di soli 3 seggi nella circoscrizione di Bari, sui 13 ad essa complessivamente spettanti, anziché di 4, e la correlativa attribuzione di 2 seggi a ciascuna delle circoscrizioni di Taranto, Brindisi e Barletta-Andria-Trani. La d.ssa Maurodinoia sostiene al riguardo che uno dei seggi di cui queste circoscrizioni hanno beneficiato avrebbe invece dovuto essere attribuito alle circoscrizioni di Bari, Lecce e Foggia. Su questa premessa, la ricorrente chiede la correzione del risultato elettorale ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con la sua proclamazione a consigliere regionale unitamente agli altri candidati del Partito democratico Loredana Capone e Matteo Marsciale, rispettivamente per le circoscrizioni di Lecce e Foggia, in luogo dei candidati eletti ed odierni controinteressati Michele Mazzarano (Taranto), Fabiano Amati (Brindisi) e Ruggiero Mennea (Barletta-Andria-Trani).

3. La tesi della ricorrente non è stata condivisa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari con la sentenza in epigrafe, donde il presente appello, nel quale la d.ssa Maurodinoia ripropone la censura svolta in via principale nel ricorso di primo grado, sopra sintetizzata.

### DIRITTO

1. Prima di esaminare la censura riproposta dalla d.ssa Maurodinoia, deve premettersi che il sistema elettorale regionale pugliese, disciplinato dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*), modificata dalla legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 [*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)*], prevede un duplice riparto dei 50 seggi di cui si compone il consiglio regionale.

2. Un primo riparto riguarda 23 seggi ed avviene su base proporzionale (art. 15, comma 5, l. 17 febbraio 1968, n. 108, *Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*, come modificato dalla citata l. reg. 2 del 2005, a sua volta modificata dalle l. reg. n. 7 del 2015).

Questo è a sua volta articolato in una prima assegnazione alle liste di seggi tra le sei circoscrizioni provinciali della Regione, secondo la ripartizione stabilita con decreto del presidente della Regione n. 200 del 7 aprile 2015. Per quanto concerne specificamente il presente giudizio, il decreto ha assegnato alla circoscrizione di Bari 7 dei 23 seggi disponibili.

In questo riparto si segue il criterio del quoziente elettorale intero.

Più precisamente, ottenuto il «*quoziente elettorale circoscrizionale*», dividendo il «*totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione*» (ammissione che consegue al superamento della soglia di sbarramento), si attribuiscono a ogni lista tanti seggi «*quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista*» [art. 15, comma 5, lett. a), n. 1, l. n. 108 del 1968].

3. I seggi non «*potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati*» sono attribuiti al collegio unico regionale e ripartiti sulla base dei «*voti residuati*» dal primo riparto [art. 15, comma 5, lett. a), n. 2]. In questo caso, la ripartizione avviene in base al «*quoziente elettorale regionale*», ottenuto dividendo «*la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire*» [art. 15, comma 5, lett. d)]. All'interno dei gruppi di liste l'attribuzione di seggi tra le singole circoscrizioni è poi effettuata «*seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale*» [art. 15, comma 5, lett. e)].

4. Alle descritte operazioni segue il riparto dei restanti 27 seggi, in base al premio di maggioranza, variamente modulato a seconda della percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto, e cioè: 29 consiglieri in caso di percentuale pari o superiore al 40%; 28 in caso di percentuale tra il 35 ed il 40 per cento; 27 in caso di percentuale inferiore al 35% (art. 15, comma 6).

A questo specifico riguardo, in base al disposto dell'art. 15,

comma 6, n. 5), lett. a), *«i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio».*

5. Le stesse modalità di ripartizione sono previste dal successivo comma 6, n. 5), lett. b), n. 2) del medesimo art. 15 allorché collegato al candidato presidente eletto vi sia non già un gruppo di liste non coalizzato ma una coalizione di gruppi. La disposizione da ultimo menzionata rinvia infatti alle *«modalità di cui alla lettera a) del presente comma».*

6. L'unica differenza in questo caso è legata al soggetto politico destinato a partecipare al riparto. Più precisamente, trattandosi di coalizione di gruppi di liste, deve prima essere determinato il quoziente elettorale della coalizione, attraverso la divisione della *«cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire».* Segue quindi il computo di quante volte questo quoziente sta nella cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, mediante il quale si ottiene il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste, con salvezza dell'eventualità di ulteriori riparti dei seggi in base ai maggiori resti di ciascun gruppo di liste [15, comma 6, n. 5), lett. b), nn. 1 e 2)].

7. Una volta ripartiti in questo modo i seggi tra i gruppi di liste facenti parte della coalizione collegata al candidato presidente eletto, la successiva ripartizione su base circoscrizionale a favore delle singole liste del gruppo è quindi effettuata - in forza del

richiamo alle «*modalità di cui alla lettera a) del presente comma*», contenuto nel comma 6, n. 5), lett. b), n. 2) dell'art. 15, poc'anzi menzionato - seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale.

8. Tanto premesso, la d.ssa Maurodinoia sostiene che in sede di assegnazione dei 27 seggi in base al premio di maggioranza alla coalizione di gruppi di liste presentatesi in appoggio al candidato presidente eletto dovrebbe essere formata una nuova graduatoria decrescente dei voti residuati dalla precedente ripartizione dei 23 seggi su base proporzionale. Più precisamente, secondo questo assunto «*la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale*» ex art. 15, comma 6, n. 5), lett. a), non dovrebbe essere la stessa graduatoria dell'operazione precedente, ma una nuova graduatoria dei voti residuati da quest'ultima ripartizione. Quindi, l'appellante evidenzia in punto di fatto che l'errore commesso in suo danno risulta in via documentale, e precisamente a pag. 92 del verbale in data 2 luglio 2015 dell'Ufficio centrale regionale, laddove l'organo del procedimento elettorale ha dichiarato di utilizzare la graduatoria decrescente dei voti «*già determinata al paragrafo 16*», relativo al riparto sulla base del collegio unico regionale dei seggi residuati dall'assegnazione in base al quoziente elettorale intero.

9. Sulla base di questa premessa argomentativa, l'appellante sostiene che i seggi spettanti alla lista "Partito democratico" in sede di riparto sulla base del premio di maggioranza non

avrebbero dovuto essere attribuiti alle circoscrizioni di Taranto, Brindisi e Barletta-Andria-Trani. Ciò in ragione del fatto che dopo il riparto in sede di collegio unico regionale le medesime circoscrizioni non avevano più voti residui, a differenza delle circoscrizioni di Bari, Lecce e Foggia.

10. Il ragionamento posto a base della censura in esame, in cui si articola il presente appello, è quello secondo cui le norme relative al riparto dei seggi tra le singole liste circoscrizionali contenute nei più volte ricordati commi 5 e 6 dell'art. 15 l. n. 108 del 1968 (come modificati dalle citate leggi regionali), relative rispettivamente ai seggi residui da assegnare sulla base del collegio unico regionale e a quelli da attribuire secondo il premio di maggioranza, non contengono alcun riferimento ad una graduatoria unica alle due operazioni.

In particolare – secondo questa ricostruzione - l'art. 15, comma 5, lett. e), prevede una «*graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale*», mentre il successivo comma 6, n. 5), lett. a), si riferisce a una «*graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1)*». Ad avviso della d.ssa Maurodinoia questa seconda graduatoria è disciplinata in modo autonomo rispetto alla prima, in coerenza con la circostanza che la sua formazione avviene in un momento distinto e successivo sul piano logico e cronologico rispetto alla prima graduatoria.

11. L'appellante ha quindi preso espressa posizione sulle difese delle controparti, per le quali l'identità della graduatoria sarebbe



evincibile dal fatto che in base al citato art. 15, comma 6, n. 5), lett. a), il riparto dei seggi in base al premio di maggioranza alla lista collegata al candidato presidente eletto - cui fa rinvio la successiva lett. b), n. 2), per il caso delle coalizioni di gruppi di liste collegato allo stesso - è effettuato *«iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio»*.

La d.ssa Maurodinoia deduce al riguardo che questa previsione non implica alcun richiamo alla graduatoria decrescente di voti residui utilizzata ai fini del riparto dei seggi sulla base del collegio unico regionale, ai sensi del comma 5, lett. e), dell'art. 15 in esame. Al contrario, l'appellante sottolinea che la norma in questione *«impone unicamente che, una volta formata la graduatoria per il riparto del premio di maggioranza in base ai voti residuati in capo alle circoscrizioni dopo l'attribuzione dei 23 seggi proporzionali, si debba comunque iniziare l'attribuzione dei seggi dalla circoscrizione che, eventualmente, dovesse non aver ottenuto l'attribuzione di alcun seggio in sede proporzionale»* (così in memoria conclusionale).

12. La d.ssa Maurodinoia ha anche escluso che attraverso il riferimento *«al quinto comma, lettera a), numero 1)»* l'art. 15, comma 6, n. 5), lett. a), richiami la graduatoria decrescente dei voti residuati utilizzata per il riparto proporzionale dei seggi da attribuire in base al collegio unico regionale. Al riguardo, l'appellante ha evidenziato che il rinvio contenuto in questa disposizione è riferito al quoziente elettorale circoscrizionale, ossia al *«parametro generale di riferimento da utilizzare anche per la formazione della seconda e distinta graduatoria prevista*

(...) *per ripartire i seggi del premio di maggioranza*» (così ancora in memoria conclusionale). A conferma dei propri assunti, la d.ssa Maurodinoia sottolinea che il medesimo art. 15, comma 6, n. 5), lett. a), non rinvia al precedente comma 5, lett. e), specificamente relativo al riparto di seggi su base circoscrizionale tra le liste facenti parte del medesimo gruppo.

13. Così ricostruita la complessiva prospettazione a base della presente impugnazione, la stessa non può essere condivisa, ancorché pregevolmente argomentata. Va invece confermata la tesi fatta propria dal Tribunale amministrativo, secondo cui il riparto dei 27 seggi consiliari in base al premio di maggioranza spettante alla coalizione o gruppi di liste presentatesi in appoggio al candidato presidente della Regione eletto è effettuato secondo gli stessi criteri seguiti per il riparto proporzionale dei primi 23 seggi. Da ciò consegue che la graduatoria decrescente dei voti ottenuti nelle circoscrizioni provinciali è la stessa utilizzata in precedenza per il riparto proporzionale dei seggi residui sulla base del collegio unico regionale.

14. Come infatti osservano le parti appellate, il sistema elettorale regionale pugliese, quale da ultimo rivisitato dalla l. reg. n. 7 del 2015, delinea un procedimento unitario, contraddistinto da riparti di seggi effettuati secondo diversi criteri.

Sul punto, deve evidenziarsi che il riparto dei primi 23 si impernia sull'applicazione del «*quoziente elettorale circoscrizionale*» [art. 15, comma 5, lett. a), n. 1)], che funge da divisore rispetto alle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per l'attribuzione di seggi a quoziente intero a livello di singola circoscrizione.

15. Anche in sede di successivo riparto dei seggi circoscrizionali residui a livello di collegio unico regionale sulla base dei resti («*voti residuati*»), l'assegnazione avviene tenendo conto del quoziente elettorale circoscrizionale. Più precisamente, di tale quoziente si tiene conto per il riparto «*tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni*» [art. 15, comma 5, lett. e)], dopo il riparto a livello di gruppi di liste. Infatti, mentre il riparto tra gruppi di liste è effettuato secondo il «*quoziente elettorale regionale*», dato dalla somma dei voti residuati di tali gruppi di liste per il numero dei seggi ancora da attribuire [art. 15, comma 5, lett. d)], nel successivo riparto all'interno dei gruppi il quoziente elettorale circoscrizionale funge da presupposto per la «*graduatoria decrescente dei voti residuati*» [lett. e), ora citata]. Quest'ultimi sono infatti espressi «*in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale*».

16. Quindi, rispetto al descritto meccanismo di distribuzione, il successivo riparto dei restanti 27 seggi consiliari ai sensi dell'art. 15, comma 6, si caratterizza per il solo premio di maggioranza in favore del gruppo di liste o coalizione di gruppi di liste collegati al candidato presidente della Regione risultato eletto, quale correttivo a garanzia della governabilità nell'ambito di un sistema elettorale proporzionale.

A tal fine, l'art. 15, comma 6, n. 5), lett. a), dispone che la ripartizione avvenga, una volta individuato il numero di seggi da attribuire in forza del premio di maggioranza, «*seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto*

*comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio».*

17. La disposizione ora richiamata, relativa al caso del gruppo di liste non coalizzato, pone sul piano testuale una continuità con le precedenti assegnazioni di seggi che fa aggio su ogni contrario rilievo dell'appellante.

In essa vi è innanzitutto un riferimento al medesimo concetto già impiegato in precedenza, e cioè alla graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. Il riferimento è inoltre rafforzato dal richiamo puntuale al comma 5, lett. a), n. 1), del medesimo art. 15, relativo appunto a tale quoziente. Quindi, in coerenza con questo duplice richiamo alla precedente graduatoria, la norma specifica che il riparto in esame deve essere effettuato *«iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio».*

18. A completamento di questa ricostruzione, va soggiunto che, come rilevato in precedenza, le stesse modalità di riparto dei seggi a livello circoscrizionale tra le liste facenti parte del medesimo gruppo sono previste dalla successiva lettera b), n. 2), dell'art. 15, comma 6, n. 5), per la diversa ipotesi in cui collegata al presidente della Regione eletto vi sia una coalizione di gruppi di liste.

19. L'indagine letterale della normativa regionale conduce quindi ad escludere tesi alternative a quella dell'identità di graduatoria decrescente di voti residuati.

Questa conclusione è inoltre coerente sul piano sistematico con l'impostazione proporzionalistica del sistema elettorale pugliese e

con il criterio di ripartizione dei seggi consiliari volto a favorire, all'interno del singolo gruppo di liste, un'equilibrata distribuzione territoriale tra le sei circoscrizioni in cui si articola dal punto di vista amministrativo ed elettorale la Regione Puglia.

Depone in questo senso la norma fondamentale del sistema elettorale regionale pugliese contenuta nell'art. 1, comma 2, l. n. 108 del 1968, come modificato dall'art. 10 l. reg. n. 2 del 2005 e, da ultimo, dall'art. 8 l. reg. n. 7 del 2015, secondo cui l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti «è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza».

20. Come in particolare si evince da questa disposizione, il premio di maggioranza “integra” il recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, ponendosi quale correttivo del sistema base proporzionalistico. Inoltre, rispetto a quest'ultimo la graduatoria unica dei voti residuati dal riparto a quoziente intero costituisce la coerente applicazione sul piano del funzionamento concreto dei meccanismi di riparto dei seggi tra le varie liste.

21. Da ultimo, è ancora il caso di soggiungere che il correttivo del premio di maggioranza è “esogeno” rispetto al tema trattato nel presente giudizio, dal momento che questo meccanismo rileva, in coerenza con la sua funzione di strumento a garanzia della governabilità, esclusivamente sul piano dei rapporti tra coalizioni e gruppi di liste concorrenti [cfr. l'art. 15, comma 6, n. 5)]. Allorché occorre invece procedere alla distribuzione interna tra le

liste del singolo gruppo riprende la piena applicazione dell'impostazione proporzionalistica di base, incentrata sulla forza espressa da ciascuna lista nella relativa circoscrizione elettorale, in proporzione al relativo quoziente, ed ordinata in base all'unica «*graduatoria decrescente dei voti residuati*» dall'inziale riparto a quoziente intero.

22. A completamento delle proprie censure, la d.ssa Maurodinoia deduce che la distribuzione alla propria lista dei seggi sulla base della medesima graduatoria decrescente di voti residuati, senza alcuna cesura tra il riparto proporzionale dei seggi sulla base del collegio unico regionale e quello secondo il premio di maggioranza determinerebbe un irragionevole appiattimento tra il peso elettorale delle singole circoscrizioni provinciali, in particolare nel rapporto, da un lato tra Bari, in cui il Partito democratico ha ottenuto oltre 80.000 mila voti, e Taranto, Brindisi e Barletta-Andria-Trani dall'altro lato, in cui le cifre elettorali della medesima lista si attestano su valori superiori a 40 mila voti nel primo caso e a 30 mila voti negli altri due.

Secondo l'appellante questo esito, in cui il rapporto di forza più che doppio di cifre elettorali non trova corrispondenza a livello di rappresentanza politica nell'organo regionale elettivo, laddove la differenza tra Bari e le altre circoscrizioni è risulta essere di un solo seggio, sarebbe in contrasto con i «*principi di eguaglianza e proporzionalità del voto*» sanciti dagli artt. 1, comma 2, 3 e 48 della Costituzione.

23. La questione di illegittimità costituzionale adombrata dalla d.ssa Maurodinoia è manifestamente infondata.

In base alla giurisprudenza costituzionale in tanto è configurabile una violazione del principio dell'uguaglianza del voto, enunciato dal comma 2 dell'art. 48, in quanto il sistema elettorale determini *«una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica (...) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare»* (sentenza 13 gennaio 2014, n. 1).

24. Occorre specificare sul punto che questa “eccessiva divaricazione” è stata ravvisata nel caso del sistema elettorale introdotto per la Camera dei deputati con legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), ed incentrato su un premio di maggioranza *«in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi»* (così ancora la sentenza della Corte Costituzionale in esame).

Per contro, nel caso di specie non è configurabile alcuna sproporzione eccessiva ed ingiustificata tra le cifre elettorali conseguite dalle liste nelle varie circoscrizioni provinciali ed il sistema di attribuzione dei seggi in consiglio regionale, ma un parziale riequilibrio posto a tutela dell'esigenza di assicurare una rappresentanza adeguata anche alle circoscrizioni provinciali con più ridotta di consistenza demografica. Questa opzione legislativa, non comportante una divaricazione eccessiva, non è poi priva di fondamento razionale, ma è coerente con la ripartizione del territorio della Regione in sei circoscrizioni elettorali e il principio secondo cui i consiglieri regionali *«rappresentano l'intera*

*Regione»* (art. 1, commi 4 e 5, l. n. 108 del 1968, come modificata dalla l. reg. n. 2 del 2005 e, da ultimo, dalla legge n. 7 del 2015).

25. L'appello deve quindi essere respinto, ma le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti in causa, in ragione dell'indubbia complessità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)